

PROFESSIONE IR



125

ANNIVERSARIO

S N A D I R

WWW.SNADIR.IT
SNADIR@SNADIR.IT

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello Snadir - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
Redazione - Amministrazione - Segreteria: Via sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel 0932/762374 [2 linee r.a.] - Fax 0932/455328 Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trip.Modica n.2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 30311 Poste Italiane
S.p.a - Spedizione in abbonamento postale 70% - D.L. 353/2003 [conv. in L. 27/02/2004 n. 46] art. 1, comma 1, Ragusa

ANNO XXIV
NUMERO 10
Novembre 2018

Mensile di attualità, cultura, informazione
a cura dello Snadir

Spedizione
In abbonamento postale

Direttore
Orazio Ruscica

Direttore responsabile
Rosario Cannizzaro

Coordinatore redazionale
Domenico Pisana

Progetto grafico
Giuseppe Ruscica

Hanno collaborato
Ernesto Soccavo, Claudio Guidobaldi,
Giovanni Cosenza, Barbara Parillo,
Arturo Francesconi, Saro Cannizzaro,
Davide Monteleone

Direzione, Redazione, Amministrazione
Via Sacro Cuore, 87,
97015 MODICA (RG)
Tel. 0932/762374
Fax 0932/455328 Internet:
www.snadir.it
Posta elettronica: snadir@snadir.it

AMI Snadir
E' presente nel sito <http://www.snadir.it>
l'applicazione gratuita dello Snadir
(AMI) per ricevere in modo costante e
veloce news di attualità, cultura e
informazione sindacale

Impaginazione e stampa
Nonsolitori srls - RAGUSA
Chiuso in tipografia il 04/11/2018

Associato all'
USPI
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA



SOMMARIO

EDITORIALE

1. Venticinque anni insieme: la forza
di un sogno, la bellezza di una realtà di Orazio Ruscica

ATTIVITA' SINDACALE E TERRITORIO

2. 25 anni a servizio dei docenti di religione
Lo Snadir e l'Adr festeggiano con un convegno a Roma
3. "ConVersando: il format speciale di Andrea Sales e Andrea Manzoni per il
25° Anniversario dello Snadir celebrato a Roma di Saro Cannizzaro
4. Fgu/Snadir, Flc cgil, Cisl scuola e Uil scuola Rui intervengono sul
Concorso dei docenti di religione: la bozza di Pittoni va migliorata
5. Assenza per malattia del figlio: un caso particolare di Ernesto Soccavo
6. Il giudizio medico-legale per il riconoscimento dell'inidoneità lavorativa
di Claudio Guidobaldi
8. Congedo per dottorato di ricerca: la Cassazione fa fare
un ulteriore passo indietro ai precari

RICERCA E FORMAZIONE

9. "Strategie per una cittadinanza europea" di Giovanni Cosenza

SCUOLA E SOCIETA'

11. Il crescente disinteresse per l'educazione di Barbara Parillo
12. Dalla Atipicità alla Specificità dell'insegnamento della religione
di Davide Monteleone
13. I silenzi dei nostri alunni nella relazione educativa
di Arturo Francesconi



VENTICINQUE ANNI INSIEME: LA FORZA DI UN SOGNO, LA BELLEZZA DI UNA REALTÀ

di Orazio Ruscica*

Venticinque anni fa, nel novembre del 1993, nasceva un sogno. Era un momento particolare nella storia della nostra categoria professionale: si tentava in tutti i modi di estromettere il docente di religione dalla piena partecipazione alla vita scolastica. Il nostro sogno però aveva fondamenta solide e muri di pietra, che affondavano nella consapevolezza che l'insegnante di religione vivesse a pieno titolo la condizione di lavoratore della scuola e che tale condizione implicasse tutta una serie di doveri, ma fosse anche sorgente di diritti allo stesso modo degli altri operatori scolastici.

Decidemmo così di cominciare a edificare, partendo da quelle basi. Il nostro obiettivo era principalmente uno: il raggiungimento dello statuto giuridico per gli insegnanti di religione, un evento storico per la scuola e per l'intera categoria professionale.

Ci vollero dieci anni perché le nostre forze e il nostro impegno venissero ripagati. E fu così che il

15 luglio 2003, alle 14 circa, fu approvato anche dall'Aula della Camera il ddl sullo stato giuridico degli insegnanti di religione. Una tappa fondamentale, che ci ha permesso di ottenere sempre maggiore attenzione da parte della scuola e delle istituzioni e che ha dato la possibilità agli Idr di guardare con serenità al loro futuro e ad impegnarsi nella loro disciplina con maggiore passione e professionalità.

Da quel momento, il lavoro costante, instancabile e tenace di questo sindacato non si è mai arrestato, permettendo ai Parlamentari di queste ultime legislature di conoscere meglio l'insegnamento della religione cattolica e l'opera di questi infaticabili lavoratori della scuola.

Abbiamo anche ritenuto indispensabile avviare un'incessante tessitura di relazioni fatta di contatti e di incontri con le istituzioni, raccolta firme, orga-

Continua a pag. 4



25 ANNI A SERVIZIO DEI DOCENTI DI RELIGIONE LO SNADIR E L'ADR FESTEGGIANO CON UN CONVEGNO A ROMA

In occasione del venticinquesimo anniversario dello Snadir e dell'Adr, si è tenuto a Roma il corso di formazione "La forza del desiderio", indetto dall'Associazione dei Docenti di Religione ADR in collaborazione con lo Snadir.

I lavori del convegno, che si è svolto presso l'hotel Cardinal St. Peter di Roma, sono stati aperti dalla Prof.ssa Marisa Scivoletto, direttrice dei Corsi Adr, e hanno visto i saluti di Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unam, di Silvia Castelli, responsabile delle politiche di rete del patronato ACLI, di Tommaso de Grandis, avvocato dell'Ufficio legale Snadir e di Antonello Lacchei della Uil Scuola. L'intero incontro è stato poi moderato dal dott. Andrea Sales, psicologo e Direttore del centro Paradoxa di Treviso.

Finiti i saluti istituzionali, ha preso parola il Dott. Paolo Crepet, noto scrittore e sociologo, che ha portato l'attenzione della platea sull'emergenza educativa senza precedenti che caratterizza il nostro tempo. Il nostro Paese – ha sottolineato lo scrittore – ha da qualche tempo a questa parte tolto centralità all'educa-

zione abbassando l'autorevolezza di chi lavora nelle scuole. L'affermarsi di un nuovo modello di società ha posto una serie di nuove problematiche all'educazione, e in modo partico-

tante che la famiglia e la scuola si uniscano e riprendano a collaborare per costruire insieme e rendere solide le fondamenta dei nostri ragazzi che saranno gli adulti di domani.

Nella seconda parte della mattinata, due sedute sono state dedicate a un racconto fotografico della storia dello Snadir e dell'Adr.

Il **Prof. Orazio Ruscica**, Segretario nazionale dello Snadir, ha ripercorso in una conversazione con il Dott. Sales, il lungo cammino del

sindacato nazionale degli insegnanti di religione dalla sua nascita, nell'ormai lontano 1993, fino ai giorni nostri, rimarcando il duro lavoro e l'impegno profusi in questi anni per tutta la categoria professionale dei docenti di religione e per tutti i docenti impegnati per una scuola che garantisca un progetto educativo illuminato e fondato su valori interculturali, interreligiosi ed ecumenici europei e mondiali. Un vero e proprio viaggio emozionale attraverso il patrimonio iconografico dello Snadir, per ricordare insieme anni di passione e ostinata perseveranza, con l'unico obiettivo di restituire all'insegnamento della religione la giusta dignità all'interno del panorama scolastico italiano.



ra di solidità nella famiglia e nella scuola immerse oggi nella cosiddetta "società liquida", luogo per eccellenza della precarietà. In questa fase delicata – ha continuato Crepet – è impor-

"CONVERSANDO: IL FORMAT SPECIALE DI ANDREA SALES E ANDREA MANZONI DEDICATO ALL'ANNIVERSARIO DELLO SNADIR

di Saro Cannizzaro

Il 25° dello Snadir, celebrato al Cardinal Hotel di Roma alla presenza di tutti i delegati nazionali e del segretario, Orazio Ruscica, è stato ben "bagnato" da format speciale, "ConVersando" con un'accoppiata che personalmente definirei unica nel genere, titolata. Andrea Sales, psicologo e psicoterapeuta, e Andrea Manzoni, pianista e compositore. Hanno proposto un'idea sicuramente innovativa che riesce ad unire le riflessioni di Sales e la musica dal vivo di Manzoni. "ConVersando" è un progetto molto professionale ed esclusivo che corre su "due binari". Riesce a coinvolgere tutti, nessuno escluso, a tenere col fiato sospeso attimo per attimo, a emozionare e...anche a farti ridere.

I due professionisti, insomma, hanno messo su uno spettacolo dignitoso che unisce psicologia e musica e viceversa, provocando un'atmosfera che incanta e che coinvolge pienamente il pubblico.



Sales e Manzoni, in sostanza, ti fanno salire su di un treno per portarti ad intraprendere un viaggio ricco di profondità. E nel cammino

ti fanno affrontare molti temi fino a trasferirti in una fase che tende ad esaltare il valore dell'ascolto. Pubblico e musicista bendati, men-

ha sempre qualcosa di nuovo in un continuo percorso tra musica e vita. Bello vivere un progetto così interessante, bello viverlo intensamente



tre quest'ultimo con le sue dita a martello non sbaglia una sola, delicata nota, su quel mezza coda tanto da farti ipotizzare un bluff. Che bluff non è ma che ti trascina in spazi piacevoli, anche sensazionali ma pure profondamente riflessivi. Il valore dell'ascolto, la motivazione, l'improvvisazione e poi la curiosità vista come motore esistenziale, l'amore condiviso, l'importanza dell'armonia. Tutti insieme, i presenti, siamo stati per oltre due ore attenti a non distrarci per non perderci un solo istante di ciò che i due "artisti" improvvisavano, perché ogni appuntamento

e laddove il clima poteva apparire pesante, Andrea Sales è stato bravo nella battuta improvvisata, originale, spiritosa, bravo anche nelle esecuzioni a quattro mani al pianoforte. Insomma, un pubblico che ha potuto vivere lo spettacolo lasciandosi trasportare dalle emozioni, dalle sensazioni, dai pensieri.



FGU/SNADIR, FLC CGIL, CISL SCUOLA E UIL SCUOLA RUI INTERVENGONO SUL CONCORSO DEI DOCENTI DI RELIGIONE: LA BOZZA DI PITTONI VA MIGLIORATA

Nel quadro più ampio della gestione della fase transitoria del reclutamento, apprezziamo il provvedimento relativo ai docenti di religione cattolica che a breve sarà presentato dal presidente della VII commissione del senato, Mario Pittoni, che ha ripreso una parte delle proposte unitarie presentatagli dalle OOSS lo scorso 8 agosto.

Ma dall'altra non possiamo che esprimere il nostro disappunto per non voler risolvere in modo efficace il precariato degli insegnanti di religione.

Le presenti organizzazioni sindacali ritengono che il testo debba assolutamente prevedere l'aumento della quota di organico da destinare al personale di ruolo dall'attuale 70% al 90%.

Ferma restando la necessità di dare risposte ai docenti che hanno superato il concorso del 2004, va precisato che le disponibilità che dovessero residuare qualora la graduatoria del 2004 si esaurisse, i posti andrebbero assegnati totalmente alla graduatoria di merito del concorso con la sola

prova orale non selettiva.

Infine, è indispensabile che, come per i concorsi straordinari per i diplomati magistrale e per gli abilitati di scuola secondaria, le graduatorie di merito del concorso con la sola prova orale non selettiva debbano valere fino a totale esaurimento.



La ratio del dispositivo deve essere quella di garantire la stabilizzazione completa di coloro che insegnano religione cattolica da oltre un triennio e di risolvere definitivamente anche la questione degli idonei del primo concorso che per anni hanno atteso di essere stabilizzati.

Questi interventi sono indispensabili e necessari, non solo perché sono stati già applicati recentemente ad altro personale scolastico, ma soprattutto se si pensa che il 96% dei docenti di religione precari è composto da personale laico, cui deve essere assicurata al più presto la possibilità di un futuro lavorativo stabile e garantito per sé e per la sua famiglia.

Continua da pag. 1

nizzato convegni, presentato ricorsi a tutela dell'insegnamento e dell'insegnante di religione, fino a crescere in modo esponenziale nel territorio: da un nucleo di un centinaio di insegnanti siamo oggi al 34% dei docenti di religione iscritti.

Non è stato facile: edificare vuol dire anche mettere in conto gli ostacoli, i pregiudizi laicisti, la ricerca di una trasversalità al di là dei blocchi politici contrapposti. Ma oggi, a distanza di ven-

ticinque anni, possiamo dire di aver fatto un buon lavoro. Di aver costruito bene, mantenendoci indipendenti, e offrendo agli insegnanti di religione un sindacato che è sempre stato in prima linea nel prodigarsi perché il risultato definitivo risultasse quanto più favorevole possibile alla categoria. E questo soprattutto perché ci siamo mantenuti integri, con la stessa passione che ci ha guidato dagli esordi, avendo sempre a cuore le que-

stioni che affliggevano gli insegnanti di religione e ponendoli come problemi di giustizia sociale e di vitale importanza per il futuro della scuola.

Ed è questo che vogliamo fare oggi: continuare a costruire insieme a voi il futuro della nostra categoria professionale, perché a questi primi venticinque anni se ne aggiungano altrettanti, in nuovi modi di erigere, di innalzarci, di toccare con mano i nostri sogni, le nostre realtà.



ASSENZA PER MALATTIA DEL FIGLIO: UN CASO PARTICOLARE

di Ernesto Soccavo*

L'assenza per malattia del bambino è regolata dall'art. 47 del D.L.vo n. 151/2001, che al comma 1 afferma che *“entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni”*. L'alternarsi dei due genitori risponde, presumibilmente, alla necessità di non gravare due volte sui rispettivi datori di lavoro con due diversi permessi nello stesso giorno. Ma ci si può ritrovare anche dinanzi al caso in cui a lavorare sia uno solo dei coniugi in quanto l'altro coniuge svolge attività casalinga. In questo caso il coniuge lavoratore può ugualmente ottenere di usufruire dei permessi per malattia del bambino? O la presenza stabile in casa dell'altro coniuge ne determina l'impossibilità?

Una risposta la troviamo nella giurisprudenza amministrativa.

Il Consiglio di Stato (Sezione Terza) ha pronunciato la sentenza n. 4618/2014 con la quale ha ribaltato la pronuncia del

Giudice di primo grado secondo il quale essendo la moglie del ricorrente nella condizione di casalinga ed essendo i riposi giornalieri concessi al fine essenziale di garantire al figlio, entro l'anno di vita, la presenza alternativa di uno dei genitori, non si giustificerebbe, nel caso di madre casalinga, la concessione del beneficio al padre lavoratore dipendente.

E' il caso di evidenziare che il citato D.L.vo n.151/2001, all'art. 40, specifica i casi in cui i riposi giornalieri spettano al padre lavoratore e sono così elencati: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Alla lettera c) è quindi indicato esplicitamente il caso della madre che non svolge attività lavorativa dipendente, ma si è soliti interpretare affermando che se non è lavoratrice dipendente dev'essere nella condizione di lavoratri-

ce autonoma. Ma questo il testo dell'art. 40 non lo afferma.

Nella citata sentenza (e con richiamo alla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9.9.2008) si sottolinea che la *ratio* della norma è volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorché la madre non ne abbia diritto in quanto non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività (nella fattispecie, quella di “casalinga”), che potrebbe distoglierla dalla cura del neonato.

A sostegno di tale linea interpretativa si può richiamare la sentenza della Cassazione n. 20324 del 20.10.2005, che, esaminando la questione della risarcibilità del danno da perdita della capacità di lavoro, assimila l'attività domestica ad attività lavorativa.

Il Consiglio di Stato quindi, sulla base di tali precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto di aderire alla formulazione letterale della norma, secondo la quale il beneficio spetta al padre, *«nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente»*. Tale formulazione, secondo il significato proprio delle parole, include tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente: dunque quella della donna che svolga attività lavorativa autonoma, ma anche quella di una donna che non svolga alcuna attività lavorativa o comunque svolga un'attività non retribuita da terzi (se a quest'ultimo caso si vuol ricondurre la figura della casalinga).

Tale orientamento appare più rispettoso del principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all'educazione della prole (Cost. artt. 3, 29, 30 e 31).

D'altra parte il riconoscimento del diritto ai permessi giornalieri risiede nella constatazione della oggettiva difficoltà di cura della prole da parte anche della madre casa-



Continua a pag. 13



IL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INIDONEITA' LAVORATIVA

di Claudio Guidobaldi*

Nei verbali della Commissione medica non sempre è facile comprendere le decisioni assunte dai sanitari. Infatti, se appaiono chiare le diciture “*Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio*” e “*non idoneo temporaneamente per mesi 12, in modo relativo, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento*”, risultano meno comprensibili alcune affermazioni aggiuntive quali, ad esempio, “*utilizzare il docente nelle residue mansioni del profilo di appartenenza*” perché non è facile individuare le “residue mansioni” nell’attività professionale di un insegnante! A tale riguardo la Commissione Medica Superiore del MEF già nel 2015 aveva richiamato l’attenzione dei medici delle CMV su certe espressioni “creative” che generano confusione ed impediscono alle Amministrazioni statali di affidare nuove mansioni ai loro dipendenti, una volta dichiarati inidonei all’attività lavorativa ordinaria (Circolare MEF n. 972 del 18 novembre 2015). In questa sede, pertanto, vogliamo chiarire alcuni aspetti essenziali che emergono nel corso degli accertamenti medico-legali per la valutazione dell’inidoneità lavorativa¹.

La Commissione Medica di Verifica (CMV)

In base alle nuove disposizioni dettate dall’art.15 c.5 della Lg. 128/2013, gli accertamenti delle condizioni di inidoneità del personale docente risultano attualmente di competenza delle Commissioni mediche del MEF, integrate per il personale scolastico da un componente indicato dal MIUR. La visita del dipendente, comprensiva dell’esame medico e del giudizio diagnostico, è effettuata dai medici componenti la Commissione, mentre il rappresentante del MIUR partecipa unicamente alla fase conclusiva della procedura, ossia all’emissione del conclusivo giudizio medico-legale. L’organo competente a sottoporre il dipendente a visita

medica collegiale è la *Commissione medica di verifica* (CMV), operante presso le sedi decentrate del Ministero del Tesoro secondo le modalità previste dal Decreto del MEF del 12 gennaio 2004 (vedi Circolare del MEF n. 426 del 26 aprile 2004).

L’inidoneità lavorativa

In termini medico-legali l’*idoneità lavorativa* è “rappresentata l’insieme delle capacità allo svolgimento di una determinata attività lavorativa e delle specifiche mansioni ad essa connesse” (Circolare MEF n. 981 del 18 giugno 2018). L’*inidoneità lavorativa* viene dichiara-

rata quando un soggetto non è in grado di fornire una prestazione lavorativa con parametri di esecuzione e di rendimento da considerarsi ordinari in relazione ad un determinato profilo professionale. E’ una condizione psichica e/o fisica che impedisce al soggetto di lavorare con standard adeguati; quest’ultimi indica-



ti dal mansionario o dalla funzione svolta. Pertanto, i giudizi di (in)idoneità medico-legali non devono essere confusi con quelli medico-legali di *temporanea incapacità lavorativa* che sono di competenza del medico di base e dell’INPS, in quanto riguardano gli stati patologici di un dipendente. Altra situazione medico-legale, diversa dall’inidoneità lavorativa, è l’*inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa*, che identifica uno stato invalidità – parziale o totale – per cui il soggetto non può svolgere alcuna attività lavorativa.

Le fattispecie di inidoneità lavorativa

Premesso ciò, il DPR171/2011, emanato in attuazione dell’art.55-octies del D.lgs 165/2001, senza tener

¹ Sul tema del personale docente inidoneo si rimanda al nostro articolo: Il personale docente dichiarato inidoneo per motivi di salute, in “Professione IR” n. 6/2015.

conto della specificità della scuola, ha introdotta una nuova terminologia in materia di inidoneità al servizio, ossia: a) *inidoneità assoluta*, derivante dall'inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; b) *inidoneità relativa* (ad esempio: all'attività propria della funzione docente), ma che prevede l'*idoneità ad altri compiti*. A queste due tipologie vengono associate le espressioni di *temporaneo* e *permanente* che connotano l'arco temporale dell'inidoneità.

Dopo la pubblicazione delle *Linee guida in tema di inidoneità al servizio*, indicate nella Circolare MEF n. 972/2015, i giudizi medico-legali che devono essere utilizzati dalle CMV sono stati standardizzati. Ne diamo di seguito una rapida trascrizione seguendo quanto esposto dalla Circolare n. 981/2018, emanata ad integrazione delle *Linee guida* sopra citate.

1) **Sì, idoneo al servizio:** si riferisce ad una piena idoneità all'espletamento di tutte le mansioni previste dal profilo di appartenenza. In tali circostanze è evidente che le CMV devono avere piena contezza di tutte le mansioni espletabili di una determinata attività lavorativa. Pertanto, viene raccomandato ai medici delle commissioni di acquisire la documentazione atta alla comprensione del profilo professionale e "tenere conto sempre dell'età anagrafica e, in minor misura anche contributiva, dei periodi di assenza dal servizio ai fini del calcolo del periodo di comporto".

2) **Sì idoneo al servizio, fatte salve le prescrizioni del medico competente:** il giudizio sembra non riconoscere una piena e completa idoneità al servizio dato che si rimanda alle prescrizioni espresse dal medico competente. In genere, in questi casi le CMV sono invitate a convocare il dipendente dopo congruo periodo per una nuova valutazione.

3) **NON idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto per giorni/mesi (oppure fino alla data del ...):** viene formulato qualora si presenta una delle seguenti condizioni: a) uno stato di malattia in atto che controindichi l'espletamento del servizio, in quanto necessita di trattamento terapeutico e riabilitativo; b) una fase di evoluzione migliorativa o riabilitativa di uno stato invalidante acuto o cronico riacutizzato; c) la consapevolezza che la concessione di un eventuale periodo di temporanea inidoneità per la stessa patologia non

determini il superamento del periodo di comporto.

4) **NON idoneo permanentemente/temporaneamente al servizio in modo relativo per giorni/mesi (oppure fino alla data del ...) allo svolgimento delle SEGUENTI MANSIONI** proprie del profilo professionale di appartenenza...: questo giudizio viene utilizzato in presenza di stati di infermità che, procurando una concreta riduzione della efficienza psico-fisica, determinano un'inidoneità ad una o più mansioni del profilo.

5) **NON idoneo permanentemente/temporaneamente al servizio in modo relativo per giorni/mesi (oppure fino alla data del ...) allo svolgimento di TUTTE le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento (indicando ogni controindicazione che possa consentire all'Amministrazione di**

individuare mansioni compatibili e diverse di altro profilo da conferire):

giudizio utilizzato in presenza di infermità incompatibili con tutte le mansioni prioritarie e specifiche del profilo professionale. E' un giudizio che lascia trasparire un possibile recupero lavorativo in altri profili, nonostante si ammette che è "il giudizio più delicato" tra quelli da formulare.

A tal proposito si raccomanda il rispetto della dignità del lavoratore, con riferimento all'età e alle sue attitudini professionali.

6) **NON idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione pubblica e (se previsto/richiesto e ricorre il caso) a proficuo lavoro:** nel giudizio viene espressamente citato l'art. 55-octies del D.Lgs 165/2001, in quanto l'accertata inidoneità *permanente in modo assoluto al servizio* può determinare, da parte dell'Amministrazione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro. Giudizio che deve essere valutato attentamente, specialmente quando il dipendente non abbia maturato il minimo contributivo.

Per concludere è bene chiarire che vi è solo coincidenza formale tra *inidoneità permanente in modo assoluto al servizio* (art. 2 del DPR 171/2011) e *inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa* (art. 2 c. 12 della Legge 335/1995), in quanto – secondo quanto disposto dalle Circolari del MEF – il giudizio medico-legale di inidoneità assoluta è sempre condizione preliminare per la concessione dell'inabilità lavorativa.



CONGEDO PER DOTTORATO DI RICERCA: LA CASSAZIONE FA FARE UN ULTERIORE PASSO INDIETRO AI PRECARI

L'aspettativa retribuita in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca, su cui si erano pronunciati favorevolmente il Tribunale di Busto Arsizio e, successivamente, la Corte d'Appello di Milano, attribuendo il diritto a un insegnante precario di usufruire del congedo straordinario per dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 13/8/1984 n. 476, come modificato dall'art. 52 della legge n. 448 del 2001, è stata portata all'attenzione della Corte di Cassazione.

I Giudici di primo e di secondo grado avevano richiamato, a fondamento della propria decisione, il principio di non discriminazione fra assunti a tempo indeterminato e lavoratori a termine, evidenziando anche che l'interesse perseguito dalle norme sul congedo per ragioni di studio non è quello dell'amministrazione ma è riconducibile a diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale.

Il Miur decise di portare la questione all'attenzione della Corte di Cassazione evidenziando che l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, comporta che l'interessato in aspettativa conservi il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza ma a condizione che dopo il conseguimento del dottorato il rapporto di lavoro prosegua per almeno due anni, condizione, questa, in difetto della quale è dovuta la restituzione degli importi corrisposti.

La norma, quindi, secondo il Ministero, nella parte in cui prevede il diritto anche alla conservazione del trattamento economico, non è com-

patibile con il rapporto di lavoro a tempo determinato, considerato che tale rapporto contrattuale scade a fine anno scolastico.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3096/2018 ha ritenuto di dover condividere questa posizione; in particolare ha ritenuto che il diritto allo studio del pubblico dipendente debba essere temperato con l'interesse della pubblica amministrazione, che eroga un emolumento economico (la borsa di studio o la retribuzione) nella prospettiva di fruire delle conoscenze

acquisite dal dipendente grazie agli studi post-universitari.

Per ottenere tale risultato l'Amministrazione statale consente, attraverso il congedo per il conseguimento del dottorato, la sospensione degli obblighi contrattuali del lavoro-

ratore. Tali obblighi contrattuali, nel caso del docente a tempo determinato, sono annuali e non coprono quindi l'ulteriore periodo indicato dalla norma.

È innegabile che la sentenza della Corte di Cassazione evidenzia ancora una volta un vuoto normativo di notevole importanza, in quanto il precariato non è una condizione temporanea ma, purtroppo, una condizione che perdura nel tempo e che, pertanto, rischia di privare il lavoratore di diritti fondamentali quali il diritto allo studio e alla formazione.

Un motivo in più per sollecitare le forze politiche a dire basta a qualsiasi forma di precariato e affinché si ponga un impegno preciso di revisione della normativa vigente.

La Redazione



"STRATEGIE PER UNA CITTADINANZA EUROPEA": CONVEGNO DELL'ADR A FOLIGNO

di Giovanni Cosenza*

Venerdì 9 novembre, la sala rossa di Palazzo Trinci, nel centro storico di Foligno, era gremita da docenti provenienti da varie Regioni d'Italia per prende-

ADR, è stato organizzato in collaborazione con gli studenti dell'ITE "Feliciano Scarpellini" di Foligno, che hanno svolto il servizio di accoglienza.

di encomio per la lodevole iniziativa.

Rita Barbetti, docente ed assessore alla Pubblica Istruzione del comune folignate, nonché vice-sindaco, Fausto Rapaccini, docente e direttore IRC della diocesi, Luigino Ciotti, Pubbliche Relazioni del CELM ed Elisabetta Apostolico, vice segretaria SNADIR Perugia hanno poi salutato i convenuti ed introdotto la prima relazione tenuta dal prof. Pippo Di Vita, presidente del CELM, che ha insistito sulla necessità di educare le nuove generazioni alla cittadinanza europea. Il relatore ha sottolineato che il nostro orizzonte non è più quello nazionale, ma occorre necessariamente guardare oltre, perché siamo cittadini dell'Europa e del mondo. Interessante l'intervento di Paolo Meucci, funzionario della Direzione Generale Affari



re parte al corso di aggiornamento organizzato dall'ADR – Associazione dei Docenti di Religione. Sono intervenute numerose personalità del mondo civile e della scuola.

Il titolo dell'incontro, al quale hanno partecipato docenti di varie aree disciplinari, proprio per la trasversalità del tema affrontato, era *"Scegli il tuo futuro. Strategie per una cittadinanza europea"* ed è stato patrocinato dal CELM, Comitato Europeo per la Legalità e la Memoria, dal Parlamento Europeo e dal Comune di Foligno. Moderato dal dottor Lucio Scarpa, segretario generale del CELM, ed introdotto dalla prof.ssa Marisa Scivoletto, direttrice dei corsi

In apertura è stato letto il messaggio del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani che ha voluto indirizzare ai partecipanti il suo messaggio



Costituzionali del Parlamento Europeo che, venuto direttamente da Bruxelles, ha portato la sua appassionata testimonianza di un lavoro continuo che, nonostante il sorgere dei sempre più diffusi nazionalismi all'interno dell'UE, le istituzioni comunitarie continuano a svolgere per garantire il benessere e la pace di tutti coloro che la abitano.

Massimo Liucci, Direttore degli Uffici Diocesani IRC dell'Umbria ha offerto il suo contributo ribadendo la necessità di una dimensione sempre più interdisciplinare dell'educazione, in chiave europea. Molto interessante la testimonianza di Giovanni Chinnici, avvocato palermitano che si occupa di beni confiscati alla malavita, figlio di Rocco Chinnici, magistrato ed "ideatore" del pool antimafia, assassinato da Cosa Nostra nel 1983. Egli ha ribadito la necessi-

mafie, fenomeno non solo italiano, la salvaguardia delle economie locali, spesso inquinate dalle operazioni di riciclaggio del denaro sporco delle organizza-



zioni criminali e la tutela dei minori.

Dopo un breve intervallo è stata la volta di Paolo Borrometi, giovane giornalista e scrittore, che

vivere secondo la legge, perché solo una vita retta può condurre la società ad un nuovo tempo di benessere e pari opportunità per tutti.

Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir, ha concluso con una interessante relazione sull'Insegnamento della Religione in tutto il continente europeo illustrando come, anche se con modalità diverse, tutti gli stati membri dell'Unione si preoccupino di assicurare, a volte in collaborazione con le istituzioni religiose locali, l'insegnamento dei contenuti delle diverse confessioni nell'ambito delle finalità della scuola europea: l'educazione alla cittadinanza e alla pace.

Un momento, quello di Foligno, caratterizzato dall'ampio respiro dei temi trattati e dalla grande levatura dei relatori che, più che essere "predicatori", sono testimoni con la loro vita di quanto dicono. Un appuntamento che, da più parti, si auspica di poter ripetere in altre regioni italiane.



tà di educare le giovani generazioni alla legalità, elogiando il proficuo lavoro dell'Italia in seno all'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda la lotta alle

vive sotto tutela per le sue inchieste sulla mafia nel territorio siciliano. Egli ha ribadito la necessità di educare i giovani ad avere coraggio, a non avere paura di



IL CRESCENTE DISINTERESSE PER L'EDUCAZIONE

di Barbara Parillo*

“Non respira, non conta più nulla, arranca, è povera, marginalizzata, i suoi edifici crollano, i suoi insegnanti sono umiliati, frustrati, scherniti, i suoi alunni non studiano, sono distratti o violenti, difesi dalle loro famiglie, capricciosi e scurrili, la sua nobile tradizione è decaduta senza scampo. E' delusa, afflitta, depressa, non riconosciuta, colpevolizzata, ignorata, violentata dai nostri governanti che hanno cinicamente tagliato le sue risorse e non credono più nell'importanza della cultura e della formazione che essa deve difendere e trasmettere.”

Questo è il ritratto smarrito della nostra scuola che Massimo Recalcati presenta nell'introduzione al suo libro “L'ora di lezione”. Orientativamente fino alla fine degli anni sessanta bastava che un insegnante entrasse in aula per far calare il silenzio; lo stesso accadeva in ambito familiare dove era sufficiente che un padre alzasse il tono della voce o lanciasse uno sguardo più penetrante per incutere nei figli un rispetto misto a timore. La parola dell'insegnante come quella del padre appariva una parola dotata di peso simbolico e di autorità a prescindere dai contenuti che sapeva trasmettere. La potenza della tradizione garantiva il rispetto. Oggi non è più così, e non è necessariamente un male. Quando un insegnante entra in aula (o quando un padre prende la parola in famiglia) deve ogni volta guadagnare il silenzio che onora la sua parola, non potendosi appoggiare alla forza della tradizione, che si è sbriciolata, ma facendo appello alla forza dei suoi atti. Atti che devono avere valore culturale ed essere coerenti e significativi.

Nella scuola, l'attività didattica del docente, quella che possiamo chiamare pratica dell'insegnamento può, come accadeva nel passato dove la realtà era strettamente definita da ruoli ben precisi, tradizioni ben consolidate, limiti e confini ben delineati; accontentarsi della trasmissione di informazioni, o deve mantenere vivo il rapporto erotico del soggetto col sapere? Sì, la formazione richiede certamente competenza, ma richiede anche l'eros, che è allo stesso tempo desiderio, piacere e amore, desiderio di trasmettere amore per la conoscenza e amore per gli allievi. La tra-

smissione del sapere di cui la scuola si incarica non è la chiarificazione dell'esistenza o la riduzione della verità a una somma di informazioni, ma la messa in evidenza della consapevolezza di come tutto ruoti intorno ad un impossibile da trasmettere.

Il maestro non è colui che possiede il sapere, ma è colui che sa entrare in un rapporto singolare con l'impossibilità che attraversa il sapere, che è l'impossibilità di sapere tutto il sapere. Socrate dice di essere una sorta di ostetrico, non fa partorire corpi, ma anime. Il suo compito consiste nell'accertarsi che il parto sia ben riuscito. Il compito nobilissimo dell'insegnante, che è meglio chiamare educatore (da ex ducere: trarre fuori), risiede nel riconoscere i limiti del proprio sapere e nel ricordare a se stesso che il suo compito non consiste solo nell'insegnare la conoscenza (che oggi attraverso il web è letteralmente a portata di mano) bensì nel rendere consapevole il giovane del suo sapere e della sua capacità di apprendere da sé. Il suo compito è essenzialmente morale e quindi formativo. Così si arriva al cuore della questione: la formazione degli insegnan-



ti, e non solo la preparazione. L'insegnante deve saper comunicare, deve saper discernere l'emotività dei giovani, deve saper leggere gli atteggiamenti dei giovani, deve saper risvegliare quella atavica curiosità dei giovani, deve saper vedere i loro bisogni; l'insegnante deve saper tirare fuori dai giovani quello che di più profondo hanno in loro stessi. L'insegnante deve:

- fornire una cultura che permetta di distinguere, contestualizzare, globalizzare, affrontare i problemi globali e fondamentali
- preparare le menti e i cuori a rispondere alle sfide che pone alla mente umana la crescente complessità dei problemi
- preparare le menti e i cuori ad affrontare le incertezze, in continuo aumento, non solo facendo conoscere loro la storia incerta e aleatoria dell'Universo, della vita, dell'umanità, ma anche favorendo le azioni per la realizzazione di un mondo migliore.

L'insegnante deve avere carisma.



DALLA ATIPICITÀ ALLA SPECIFICITÀ DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

di Davide Monteleone*

Spesso sentiamo parlare di atipicità del docente di religione, quasi da farcene ormai una cronica abitudine a vederlo collocato al guado nell'istituzione scolastica. Si ha percezione che, nonostante i consolidati riconoscimenti giuridici, non manchino occasioni sul posto di lavoro, e a volte sui media, per enfatizzare volutamente tale diversità con lo scopo di emarginare e ridimensionarne il ruolo educativo-scolastico del docente. E così solo nel rapporto con gli alunni, al chiuso della propria classe, succede che si possa trovare quella gratificazione professionale e morale, fatta di didattica vera e rapporti umani significativi che forse tanti colleghi neppure comprendono o riescono a sperimentare nel corso della propria vita professionale.

Forse per qualcuno atipicità sta per anomalia, eccezionalità e perfino bizzarria. Qualcosa che rientra in un contesto diverso e ci sta con tanto di provvisorietà e incertezza. Il fatto poi che studenti e famiglie possano scegliere se avvalersene può indurre a pensare che tale insegnamento sia da intendere come opzionale. Ma le cose stanno proprio così?

La Repubblica Italiana riconosce il valore della cultura religiosa e, volendola valorizzare nel quadro delle finalità della scuola, ritiene di assicurare l'IRC come contributo necessario per assicurare la conoscenza e la comprensione del patrimonio storico del popolo italiano¹. Dunque, l'IRC si inserisce nell'ordinamento scolastico non proprio come una sorta di concessione, ma addirittura come elemento di garanzia affinché l'istituzione scolastica stessa persegua in modo completo l'obiettivo della formazione culturale del cittadino. La scelta di avvalersi risponde inve-

ce al rispetto della libertà di coscienza e responsabilità educativa dei genitori sancito agli artt. 19 e 20 della Carta Costituzionale.

L'IRC è, non può che non essere, una disciplina curricolare che necessita di docenti specialisti, preparati attraverso percorsi accademici rigorosi e riconosciuti.

Dal punto di vista amministrativo dei requisiti professionali, gli IIR sono in possesso di una speciale abilitazione all'insegnamento religioso che si concretizza nell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano². Questo perché lo Stato ritiene di non possedere le competenze necessarie in termini di contenuti disciplinari. Tuttavia, in quanto personale pubblico, a garanzia della laicità e coerenza del sistema scolastico, lo stesso, attraverso i vari uffici ministeriali e amministrativi territoriali, ha compiti di formazione dell'organico e di controllo di tutte le procedure amministrative.

Possiamo parlare allora di originalità e specificità del

docente di religione la cui professionalità si concretizza perfettamente nel novero degli identici diritti e doveri del collegio docenti.

Di atipico e discriminatorio riteniamo invece che ancora oggi non sia stata creata una specifica classe di concorso, che sia diversificata la modalità di valutazione degli alunni, che sia assente la figura del potenziamento anche per l'IRC, e non ultimo che sia disattesa la tempistica concorsuale pur normata con leggi dello Stato.



¹ Art. 9.2 Legge 121 del 25 marzo 1985 - Accordo di revisione del Concordato.

² Parere del 4 marzo 1958 del Consiglio di Stato.



I SILENZI DEI NOSTRI ALUNNI NELLA RELAZIONE EDUCATIVA

di Arturo Francesconi*

Nelle nostre classi normalmente parliamo di alunni che, con il loro comportamento, disturbano la lezione o parlano tra loro senza seguire. Poche volte ci soffermiamo sugli alunni silenziosi, che intervengono poco o che stanno sempre in silenzio in maniera passiva, quasi per paura del giudizio degli altri. Ci sono dei silenzi che fanno molto rumore perché manifestano un disagio relazionale o esperienze negative pregresse e nonostante il nostro tentativo di colloquio, spesso troviamo un muro.

Fernando Montuschi in suo libro propone tre tipi di atteggiamenti passivi:

L'alunno che rimane indifferente quando viene offeso.

Chi tace di fronte alle difficoltà e risponde con il pianto.

Chi rimane in disparte durante la ricreazione.

In tutti i casi sopra presentati occorre, come docenti, fare attenzione all'iperprotezione svalutante nei confronti dell'alunno che ci fa

credere capaci con il nostro intervento di salvaguardare le sue paure; è meglio tentare un dialogo mirato capace di mettere il ragazzo o il bambino nella condizione di attivare le sue capacità.



Nel terzo caso per esempio frasi del tipo: - *Scommetto che stai qui da solo a pensare a quale gioco puoi proporre ai tuoi compagni prima che finisca la ricreazione. E così?*

- *Non so se ho capito bene. Immagina comunque di proporre ai tuoi compagni il gioco che a te*

piace di più: quale gioco proporresti?

Sono frasi, continua Montuschi, che attribuiscono un significato positivo a quel comportamento di isolamento, sono frasi che permettono un ascolto del silenzio proposto dal ragazzo, sono frasi non scontate che permettono varie possibilità di apertura al dialogo. Atteggiamenti non autentici, di rimprovero o di compassione creano ulteriore disagio. A noi riuscire a cogliere il momento e capire la situazione che l'alunno sta vivendo e attivare quell'ascolto empatico capace di creare il desiderio di attivarsi per parlare e reagire al silenzio. Spesso sono gli stessi compagni che diventano validi collaboratori per capire meglio la situazione o per permettere quell'intervento mirato di cui abbiamo parlato. Attiviamoci perché anche i silenzi fanno rumore.

- Montuschi F., *L'aiuto fra solidarietà e inganni*, Cittadella, Assisi 2002. pp. 108-127

Continua a pag. 13

linga, specie laddove si ponga mente alle complesse esigenze di accudimento dei figli nel primo anno di vita.

E' esperienza comune che l'ambito familiare spesso necessita, alla nascita di un figlio, di aiuti esterni (collaboratrice familiare e/o baby-sitter), *"utilmente surrogabili, nel caso delle famiglie mono-reddito, proprio mediante ricorso al godimento dei permessi di cui all'art. 40 cit. da parte dell'altro genitore lavoratore dipendente"*.

Il Consiglio di Stato ci invita a spostare la prospettiva alla sfera della tutela del minore e evidenzia che il beneficio, di cui uno dei due genitori può fruire, costituisca il

punto di bilanciamento tra gli obblighi del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e gli obblighi discendenti dal diritto di famiglia paritario, che gli impone comunque la cura del minore pure in presenza dell'altro genitore eventualmente non lavoratore (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 10 maggio 2012, n. 332).

Tale beneficio sostanzialmente grava sul datore di lavoro dell'uno o dell'altro genitore (ed in tal senso è da intendersi il principio dell'alternatività), ma, allorché uno dei due genitori per una ragione qualsiasi non se ne avvalga (perché "non lavoratore dipendente"), può essere richiesto e fruito dall'altro.



INFO

TEL. 06/62280408

FAX. 06/81151351

MAIL. SNADIR@SNADIR.IT

ORARIO APERTURA UFFICI

Segreteria nazionale Roma :

mercoledì e giovedì

• **pomeriggio : ore 14,30 / 17,30**

Sede legale e amministrativa Modica:

lunedì, mercoledì e venerdì

• **mattina : ore 9,30 / 12,30**

• **pomeriggio : ore 16,30 / 19,30**

Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di apertura delle sedi.

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:

340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;

349/5682582; 347/3457660; 329/0399657;

329/0399659.

In caso di mancato recapito inviare al CPO di Ragusa per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir

Dal 1o settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con l'Unipol una polizza per la copertura della responsabilità civile personale degli iscritti. Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata per gli infortuni. Gli iscritti allo Snadir, pertanto, fruiscono gratuitamente delle polizze assicurative infortuni e responsabilità civile.

• Nel sito <http://www.snadir.it> alla sezione "Assicurazione" tutte le informazioni.

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

AGRIGENTO Via Moncada 2, piano 6 - 92100 AGRIGENTO - Cell. 3343019299 - tel./fax. 0922/613089 - agrigento@snadir.it

ANCONA Cell. 3313221977 - marche@snadir.it

BASSANO DEL GRAPPA Cell. 3312525209 - bassano@snadir.it

BARI Via Roma, 19 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA) - Cell. 329/0019128 - Tel./Fax: 080/3023700 - bari@snadir.it

BENEVENTO Via Degli Astronauti, 3 - 83038 MONTEMILETTE (AV) - Cell. 3332920688 - benevento@snadir.it

BERGAMO Via Torretta 25 - 24125 BERGAMO - Cell. 3208937832 - Tel: 0350932900 - FAX: 1782757734 - bergamo@snadir.it

BOLOGNA Via G. Amendola, 17 - 40121 BOLOGNA (BO) - Cell. 3482580464 - Tel. 051/4215278 - bologna@snadir.it

BRESCIA FAX: 1782757734 - brescia@snadir.it

BRINDISI Cell. 3478814667 - brindisi@snadir.it

CAGLIARI Via Segni, 139 - 09047 SELARGIUS (CA) - Cell. 3400670940 - Tel. 070/2348094 - Fax 1782763360 - cagliari@snadir.it

CASERTA Via F. Iodice, 53 - 81050 PORTICO DI CASERTA [CE] - Cell. 3313185446 - Fax: 1782201730 - caserta@snadir.it

CATANIA Corso Italia, 69 - 95129 CATANIA - Cell. 3297108125 - 3209307384 - Tel/Fax. 095/373278 - catania@snadir.it

CATANZARO Via Petrarca 21 - 88024 GIRIFALCO (CZ) - Cell. 3480618927 - Tel. /Fax 0968/749918 - catanzaro@snadir.it

CREMONA Cell. 3283310143 - FAX: 1782757734-cremona@snadir.it

ENNA Via Portella Rizzo, 38 - 94100 ENNA - Cell. 3497949091 - Tel/Fax. 0935/37961 - enna@snadir.it

FERRARA Presso sede Gilda Corso Giovecca, 47 - 44121 FERRARA - Cell. 3471110019 - ferrara@snadir.it

FIRENZE Piazzale Donatello, 29 - 50122 FIRENZE - Cell. 3473457660 - firenze@snadir.it

FORLÌ CESENA Via Uberti, 56/f - 47521 CESENA - Cell. 3284174971 - forlicesena@snadir.it

FROSINONE Cell. 389 9883935 - frosinone@snadir.it

GENOVA Cell. 328 0758844 - 3280748243 - genova@snadir.it

ISERNIA Via mazzini - 81010 ISERNIA - Cell. 3470235891 - Tel. 0865904550 - Fax: 0865/909406 - isernia@snadir.it

LATINA Via Pontina 90 - 04100 LATINA - Cell. 3459980210 - Tel./Fax 0773/1510033 - latina@snadir.it

LECCE Via Domenico Acclavio, 72 - 73100 LECCE - Cell. 3331370315 - Tel/Fax 0832/1692131 - lecce@snadir.it

MANTOVA Cell. 3281661680 - FAX: 1782757734-mantova@snadir.it

MESSINA Via G. La Farina, 91 is. R - 98123 MESSINA - Cell. 3495030199 - Tel./Fax 0909412249 - messina@snadir.it

MILANO P.zza IV Novembre, 4 - 20124 MILANO (MI) - Cell. 3283143030 - Tel. 02/671658113 - milano@snadir.it

MODENA Cell. 3711841169 - modena@snadir.it

MONZA E BRIANZA Tel 0392266030 - monzabrianza@snadir.it

NAPOLI Via F.Scandone, 15 - 80124 Napoli - Cell. 3400670924 / 3290399659 - Tel/Fax 081/6100751 - napoli@snadir.it

PADOVA Via Ugo Foscolo, 13 - 35131 PADOVA - Cell. 3407215230 3371112423 - padova@snadir.it

PALERMO Via R. Gerbasì, 21 - 90139 PALERMO Cell. 3495682582 - Tel./Fax 091/6110477 - palermo@snadir.it

PAVIA Cell. 3382083216 - pavia@snadir.it

PERUGIA Via L. Chiavellati, 9 - 06034 FOLIGNO (PG) - Cell. 3807270777 - umbria@snadir.it

PIACENZA Cell. 3939032057 - piacenza@snadir.it

PISA Via Studiati 13 - 56100 PISA - Cell. 3473457660 / 3395618687 - Tel. 050/970370 - Fax 1782286679 - pisa@snadir.it

PORDENONE Cell. 328/0869092 - friuliveneziagiulia@snadir.it

POTENZA Via Nazario Sauro 112 - 85100 POTENZA - Cell. 3400670921 - Fax: 09711801020 - basilicata@snadir.it

RAGUSA Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/762374 - Fax 0932/455328 - Cell. 3290399657 ragusa@snadir.it

ROMA Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 ROMA - Tel. 06/44341118 - Fax 06/45542159 - Cell. 347/3408729 roma@snadir.it

ROVIGO Cell. 3407215230 - rovigo@snadir.it

SALERNO Via F. Farao, 4 - 84124 SALERNO - Cell. 328/1003819 - Tel./Fax. 089/792283 - salerno@snadir.it

SASSARI Cell. 3803464277 - sassari@snadir.it

SIRACUSA Corso Gelone, 103 - 96100 SIRACUSA - Cell. 333/4412744 - 3662322100 - Tel. 0931/60461 - Fax 0931/60461 - siracusa@snadir.it

TARANTO Via Settembrini, 85 - 74122 TARANTO - Cell. 347/9144391 - Tel: 0994001421 - taranto@snadir.it

TERNI Cell. 331/3327547 - terni@snadir.it

TORINO Via Bortolotti, 7 C/O Uffici " Terrazza solferino - 10121 TORINO - Cell. 3497108075 - torino@snadir.it

TRAPANI Via Bali Cavarretta, 2 - 91100 TRAPANI - Cell. 349/8140818 - Tel./Fax 0923/038496 - trapani@snadir.it

TRENTO Via Leopoldo Pergher, 16 - 38121 TRENTO - Cell. 320/8937832 - Tel 04611636354- Fax 1782757734 - trento@snadir.it

TREVISO Viale Felissent, 96/L - 31100 TREVISO Cell. 349/6936083 - Tel. 0422/307538 - trevise@snadir.it

TRIESTE Cell. 328/0869092 - friuliveneziagiulia@snadir.it

UDINE Cell. 3331343144 - 3280869092 - udine@snadir.it

VARESE Viale A. Diaz 36, Avv. F. Neri - Cell. 3497941647 - Fax 1782757734 - varese@snadir.it

VENEZIA Via G. Rossini, 5 - 30038 Spinea [VE] - Cell. 3408764579 - Fax. 04181064804 - venezia@snadir.it

VERONA Via Strà, 71 - 37042 Caldiero (VR) - cell 349/4662130 - verona@snadir.it

VICENZA Via dei Mille, 96 - 36100 VICENZA - Cell. 328/0869092 / 377/9831508- Tel/Fax. 0444/955025 vicenza@snadir.it

VITERBO Via Santa Maria in Silice 3 - 01100 VITERBO - Cell. 347/9259913 - Fax 0761308866 - viterbo@snadir.it